

C I T T À D I A L T A M U R A

Città Metropolitana di Bari

Rep. n. 4996

PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI ALTAMURA. - PROROGA,

AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. PUGLIA N. 45 DEI CONTRATTI

REP. 3804 del 06/05/2005, REP. 3961 del 12/02/2007 e REP.

4892 del 30/01/2015, SOTTOSCRITTI TRA IL COMUNE DI

ALTAMURA E LA SOCIETÀ "AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l."

DA ALTAMURA. C.I.G.: 560713522E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di agosto in

Altamura, nella Residenza Municipale in Piazza Municipio,

nell'Ufficio Contratti, avanti a me, **Dott.ssa Antonella**

FIGLIORE, Segretario Generale del Comune di Altamura,

autorizzato a rogare contratti in forma pubblica

amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.

Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

- **dott. Luca NICOLETTI**, nato ad Altamura il 9 giugno 1973,

Dirigente del I Settore del Comune di Altamura, domiciliato

per la carica presso il Palazzo di Città del "Comune di

Altamura", che interviene nel presente atto in nome, conto

ed interesse del Comune di Altamura, codice fiscale del

Comune di Altamura 82002590725;

- **CAGGIANO Ippolita Loredana**, nata a Altamura il 7 luglio

1966, in qualità di Amministratore Unico e Legale

Rappresentante della società "AUTOLINEE MARINO MICHELE

s.r.l." con sede in Altamura Strada Provinciale 41 Km. 1,5,
iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio
di Bari con numero d'iscrizione, partita IVA e codice
fiscale n. 05282680726, n. REA BA-410248, che nel
prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche
"Impresa".

PREMESSO CHE:

- con contratto di servizio sottoscritto in data 06.05.2005
tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n.
18 e ss.mm.ii., l'Ente affidante ha affidato alla società
"AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l.", nella sua qualità di
aggiudicatario della relativa procedura ad evidenza
pubblica, il servizio di trasporto pubblico locale
automobilistico nel territorio di Altamura;
- ai sensi dell'art. 3 del Contratto, quest'ultimo aveva
originaria durata di anni 8 e mesi 9 a decorrere dal
01.04.2005 e fino al 31.12.2013;
- in ragione della sussistenza dei presupposti compendiati
nell'art. 4, co. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'Ente
affidante ha deliberato di concedere alla società
"AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l." una proroga pari al 50%
dell'originaria durata contrattuale, con conseguente nuova
scadenza del contratto al 30.06.2018 (di seguito, denominato
il "Contratto" agli atti del Comune di Altamura);
- il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l.

	13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148),	
	recepito, ratione materiae, nell'art. 2 della legge	
	regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e	
	l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico	
	locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;	
	- il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico	
	regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli	
	Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n.	
	24/2012, ha definito il contesto di riferimento di ogni	
	singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e,	
	conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico	
	locale;	
	- in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti	
	prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che	
	gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare	
	mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del	
	trasporto pubblico locale;	
	- in data 23.12.2016 è stato trasmesso l'avviso di	
	pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n.	
	GU/S S250 del 28/12/2016 - 461636-2016-IT, ai fini della	
	procedura aperta per l'affidamento della gestione e	
	dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale	
	automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Città	
	Metropolitana di Bari;	
	- allo stato, anche in ragione della complessità	

	dell'articolato processo di devoluzione delle competenze	
	oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter	
	di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di	
	competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora	
	concluso;	
	- nelle more della definizione del suddetto iter, non è	
	stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti	
	finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento	
	volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del	
	trasporto pubblico locale automobilistico nell'ATO di Città	
	Metropolitana di Bari;	
	- la scadenza del Contratto al 30.06.2018 rischiava di	
	determinare l'interruzione del servizio di trasporto	
	pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa	
	compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed	
	all'espletamento delle procedure di affidamento predette;	
	- la risoluzione di tale situazione di elevata criticità ha	
	imposto dunque l'adozione di misure emergenziali volte a	
	tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla	
	prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;	
	- in aderenza al disposto dell'art. 5 co. 5 del Regolamento	
	(CE) n. 1370/2007 e conformemente alle linee di indirizzo	
	fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con	
	Deliberazione n. 903 del 29.05.2018, tenuto conto	
	dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile	

	assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico	
	locale automobilistico nel territorio di Altamura, sono	
	state avviate dal medesimo Ente Affidante, le opportune	
	negoziazioni volte ad addivenire con la massima possibile	
	urgenza alla stipulazione di un accordo consensuale di	
	proroga della gestione del servizio medesimo;	
	- Con Delibera Commissariale n. 149 del 18/06/2018 il	
	Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta	
	Comunale deliberava, in aderenza al deliberato della Giunta	
	Regionale di cui alla DGR n. 903 del 29.05.2018, di	
	procedere per la stipulazione dell'accordo consensuale di	
	proroga del contratto di servizio del trasporto pubblico	
	locale automobilistico Rep. n. 4892 del 30.01.2015 in	
	essere, agli stessi patti e condizioni già contenuti negli	
	originari contratti di servizio, secondo lo schema di	
	addendum contrattuale allegato alla stessa DGR n. 903 del	
	29.05.2018, per la durata massima di anni due (termine	
	massimo stabilito dall' art. 5, co. 5 del Reg. CE n.	
	1370/2007), e comunque fino al completamento delle procedure	
	di affidamento con gara ed al subentro del soggetto gestore	
	del servizio di TPL, individuato a livello di Ambito	
	Territoriale Ottimale, quantificando e finanziando il costo	
	annuo del servizio di TPL, così come rimodulato, in €	
	113.611,68 oltre Iva al 10% per complessivi € 124.972,85 per	
	il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.	

	l'espletamento del servizio viene confermato in complessivi	
	€ 354.034,96 (euro trecentocinquattromilatrentaquattro/96),	
	oltre IVA al 10%, di cui € 207.469,48 (diconsi	
	duecentosettemilaquattrocentosessantataneve/48) oltre IVA,	
	pari a Km. 156.699 relativi ai servizi minimi a carico	
	della Regione Puglia, e € 146.565,48 (diconsi	
	centoquarantaseicinquacentosessantacinque/48) oltre IVA,	
	pari a Km. 110.669 per servizi aggiuntivi a carico Comune	
	di Altamura.	
	La società Autolinee Marino Michele s.r.l. con nota prot.	
	55132/2018 del 01/08/2018, ha trasmesso il piano di	
	esercizio aggiornato;	
	- la società Autolinee Marino Michele s.r.l. con medesima	
	nota ha trasmesso le dichiarazioni dei propri amministratori	
	inerenti ai familiari conviventi di maggiore età, al fine	
	dell'espletamento da parte della Stazione Appaltante, delle	
	prescritte richieste di informazioni antimafia ai sensi del	
	D. Lgs. 159/2011.	
	Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, volendo	
	far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme	
	e le condizioni del presente affidamento stipulano quanto	
	segue:	
	ART.1- PREMESSE.	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del	
	presente atto.	

ART.2- OGGETTO DEL CONTRATTO.

Con eccezione della modifica della durata contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del presente Contratto di Proroga, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto stesso e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui ai contratti Rep. 3804 del 06/05/2005 (registrato ad Altamura, sezione distaccata di Gioia del Colle, il 18/05/2005 al n. 2026), Rep. 3961 del 12/02/2007 (registrato ad Altamura sezione distaccata di Gioia del Colle, il 15/02/2007 al n. 634) e Rep. 4892 del 30/01/2015 (registrato a Gioia del Colle, il 09/02/2015 al n. 1081 Serie 1T).

L'Amministrazione risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, qualora le informazioni prefettizie, richieste ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto, che in qualunque tempo dovessero pervenire, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società appaltatrice.

ART. 3- DURATA DELLA PROROGA

La durata del Contratto viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.s.m.m.i.i ed a decorrere dalla data di scadenza dell'affidamento, attualmente individuata nel 30.06.2018 -

fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato per l'ATO Città Metropolitana di Bari e comunque non oltre la data del 30.06.2020, con recesso anticipato senza preavviso, in modo da consentire, con oneri a carico della ditta ed agli stessi patti e condizioni contrattuali, la prosecuzione del rapporto al fine di garantire la continuità del servizio pubblico.

ART. 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI .

Il Servizio rimane regolato dalle clausole dei contratti sopra citati, fatte salve le aggiunte e precisazioni previste nel presente atto.

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo annuo dovuto all'Impresa per l'espletamento del servizio viene confermato in complessivi € 354.034,96 (euro trecentocinquattromilatrentaquattro/96), oltre IVA al 10%, di cui € 207.469,48 (dicinse duecentosettemilaquattrocentosessantanove/48) oltre IVA, pari a Km. 156.699 relativi ai servizi minimi a carico della Regione Puglia, e € 146.565,48 (euro centoquarantaseicinquacentosessantacinque/48) oltre IVA, pari a Km. 110.669 per servizi aggiuntivi a carico Comune di Altamura. Il valore complessivo stimato del contratto per l'intera durata biennale della proroga ammonta a € 708.069,92 (euro settecentoottomilasessantanove/92).

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Negli eventuali contratti di subappalto e/o con i sub-contraenti della "filiera" delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, l'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità degli stessi, apposita clausola contrattuale relativa all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e ss.m.m.i.i.. Nel caso in cui l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010 da parte del subappaltatore e/o del sub-contraente, dovrà procedere all'immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante e alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bari.

ART. 7 - GARANZIA PER L'ESECUZIONE.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il

presente atto, ha costituito cauzione dell'importo di €

10.621,05 (euro diecimilaseicentoventuno/05), mediante

polizza fidejussoria n. 2018/50/2480887 emessa da REALE

MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia di Altamura/Bitonto il

giorno 31/07/2018.

ART. 8 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001,

l'appaltatore sottoscrivendo il presente atto attesta di non

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

del Comune di Altamura, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione

del rapporto di lavoro.

Art. 9 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

Il Dirigente del I Settore, il quale interviene nel presente

atto in rappresentanza del Comune di Altamura e il

rappresentante della società appaltatrice dichiarano, sotto

la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi

tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a

titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto

altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti
salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

Art. 10 - RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Operatore
Economico Contraente si obbliga al rispetto del Patto di
Integrità del Comune di Altamura di cui all'art. 1 co. 17
della Legge n. 190/2012, approvato con delibera di G.C. n.
175 del 22/12/2016 che si allega al presente atto sotto la
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

L'impresa con la sottoscrizione del presente atto e con
riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, si
impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62 del
16 aprile 2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti
Pubblici" dal codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Altamura approvato con deliberazione di G.C.
3/2014. L'impresa s'impegna a trasmetterne copia ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli
obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e di quelli
previsti nel codice integrativo del Comune di Altamura può
costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta
per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine

non superiore a 10(dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 12 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI.

Tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovute a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 e L.7/12/1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico dell'impresa. L'imposta sul valore aggiunto è a carico del Comune.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Altamura, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

	- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche	
	strettamente correlate alle finalità predette e, comunque,	
	in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati	
	stessi.	
	I dati potranno essere trattati anche in base a criteri	
	qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta	
	individuati.	
	Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato	
	esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso	
	dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità	
	previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione	
	di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione	
	al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di	
	privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici,	
	rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione,	
	l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto,	
	il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar	
	corso alle suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli	
	operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati	
	personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione	
	degli interessati, quali il direttore della esecuzione;	

	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o	
	comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente	
	per le finalità sopra descritte, previa designazione in	
	qualità di Responsabili del trattamento e comunque	
	garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno	
	essere comunicati per adempimenti procedurali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti	
	della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti	
	di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede	
	stragiudiziale e giudiziale;	
	- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario,	
	per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati	
	personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del	
	contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di	
	dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,	
	potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di	
	quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.	
	Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non	
	incompatibili con il Regolamento medesimo.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a	
	quello strettamente necessario per le finalità per le quali	
	sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il	

periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di Altamura - Piazza Municipio - 70022 Altamura (BA) PEC:

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel./fax 0376/803074; consulenza@entionline.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 14 - RINVIO.

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del Contratto Rep. 4892/2015, del quale reciprocamente danno atto, accettandone in toto il contenuto.

Del che richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono con me unitamente all'allegato, del quali viene omessa la lettura per averne preso le parti conoscenza in precedenza.

Detto atto, in uno con l'allegato, di cui si attesta la conformità all'originale analogico agli atti degli uffici competenti - da cui sono tratti su supporto informatico e che ne compongono parte integrante e sostanziale, viene sottoscritto in mia presenza dalla sig.ra Ippolita Loredana CAGGIANO legale rappresentante dell'impresa AUTOLINEE MARINO MICHELE s.r.l., con firma digitale rilasciata da Arubapec S.P.A. Firma Qualificata, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale (valido sino al 23/02/2020), e dal dott. Luca NICOLETTI Dirigente del I

Settore del Comune di Altamura, con firma digitale

rilasciata da Infocert, la cui veridicità è stata da me

accertata a mezzo del sistema di verifica fornito

dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza

del certificato di detta firma digitale (valido sino al

17/01/2020).

Il presente atto, firmato da me, Pubblico Ufficiale Rogante,

a mezzo di firma digitale, il cui certificato risulta

vigente alla data odierna, si compone a video di 18

(diciotto) pagine per intero e parte della diciannovesima

sino alla fine del presente periodo oltre all'allegato.



CITTÀ DI ALTAMURA **Città Metropolitana di Bari**

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;



CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a



CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento"*



CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l’esclusione dalla gara;
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell’operatore economico;
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.